

Reg. delib. n. 1665

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni attuative dell'articolo 10 comma 5 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. Sviluppo banda ultra larga per i professionisti trentini.

Il giorno **30 Settembre 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag 1 di 7 RIFERIMENTO : 2016-D335-00035

Il Relatore comunica:

l'art. 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino" prevede che la Provincia possa promuovere interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni;

in particolare il comma 5 bis, introdotto nell'ordinamento dall'art 2 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9, dispone che la Provincia possa concedere ai professionisti, singoli o associati, incentivi per investimenti da utilizzare in compensazione d'imposta, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, purché gli stessi siano concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

nello specifico l'articolo 17 della L.P. 14/2014 (legge finanziaria per il 2015), prevede che la Giunta provinciale, sulla base di specifici criteri, possa individuare incentivi o aiuti provinciali, comunque denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 617 del 2015 recante gli indirizzi per lo sviluppo e il completamento del progetto di infrastrutturazione in banda ultralarga del Trentino e tenuto conto della revisione del progetto prevista dalla recente manovra di assestamento 2016;

visto il recente accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento e dal Ministero dello Sviluppo Economico approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1149 di data 1° luglio 2016;

considerato che l'art. 10 comma 5 bis della L.P. 10/2012 demanda in particolare alla Giunta provinciale l'individuazione della tipologia d'investimento ammissibile ad agevolazione, la misura dell'incentivo, le modalità di concessione ed erogazione dello stesso e le spese ammissibili;

stante quanto già disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 809/2015 a favore delle imprese per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultra larga, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6, si propone con il presente provvedimento di disciplinare analogo intervento a favore dei soggetti di cui all'art. 10, comma 5 bis, della L.P. 31 maggio 2012, n. 10;

visto il parere favorevole della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 14/2014, in data 16 settembre 2016;

tenuto conto che gli interventi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria, fra l'altro come deliberato dalla Giunta provinciale con i provvedimenti n. 1977/2015 e n. 616/2016, sul capitolo 612872 del bilancio provinciale per l'annualità 2015; in particolare, la gestione degli interventi previsti dalla deliberazione n. 809/2015 e dal presente provvedimento prevede il coinvolgimento di APIAE e dei Confidi operanti in provincia di Trento; tale coinvolgimento si esplica normalmente con l'assegnazione delle risorse necessarie alla

Pag 2 di 7 RIFERIMENTO : 2016-D335-00035

predetta Agenzia e la successiva assegnazione da parte della stessa Agenzia ai Confidi attraverso impegno di spesa sul proprio bilancio ai sensi dell'art 17 della L.P. 14/14; in prima applicazione e di sperimentazione del nuovo strumento della compensazione fiscale si era ritenuto più funzionale mantenere le risorse sul bilancio provinciale; ora, in relazione all'entrata in funzione a regime dello strumento si ritiene più corretto dare evidenza delle risorse sul bilancio APIAE; è quindi necessario provvedere all'assegnazione alla predetta Agenzia delle risorse destinate allo strumento incluse anche quelle del capitolo 612870 relativo agli altri interventi in compensazione fiscale, rinviando alle strutture tecniche la definizione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni sui bilanci di Provincia, APIAE e Confidi evitando doppie operazioni;

preso atto di quanto definito dall'assestamento di bilancio provinciale relativamente alla riduzione di 16 milioni per l'anno 2016 delle somme destinate ad aiuti per investimenti fissi di cui alla legge provinciale 6/1999 relativi alle spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga sul predetto capitolo 612872;

visto quanto stabilito a favore delle imprese dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 809/2015, analogamente si ritiene di concedere, sulle spese ritenute ammissibili, un contributo in conto capitale per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultra larga, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), rinviando al documento dei criteri, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la misura del contributo e i limiti di spesa ammissibile;

visto il comma 2 dell'art. 2 della L.P. 9/2015, che prevede che "i contributi concessi ai sensi di questo articolo possono riguardare anche spese sostenute prima della data di approvazione di questa legge purché siano successive al 13 aprile 2015 e purché i contributi siano concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013", si propone che i termini per le presentazioni delle domande di contributo dei professionisti in compensazione fiscale siano i seguenti:

- dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno, con riferimento a spese sostenute a partire dai diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda;
- in deroga al predetto termine, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento a spese sostenute a partire dal 13 aprile 2015; tenuto conto dei termini sopra indicati, ai fini della verifica si considera la data della fattura o documento equivalente, rilasciata dall'azienda installatrice dell'impianto per il servizio di connettività in banda ultra larga, nell'ufficio/studio del professionista;

visto il comma 4 dell'art. 10 della L.P. 10/2012 che, al fine di favorire la qualificazione delle attività e dei servizi professionali, di sostenere la mobilità e la crescita professionale, di sviluppare la produzione nei settori emergenti, prevede che la Giunta provinciale individui le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione della norma, assicurando il raccordo organizzativo con gli interventi di cui alla legge provinciale sugli incentivi alle imprese, L.P. 13 dicembre 1999, n. 6, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale;

considerato che nell'ambito dell'organizzazione degli interventi di incentivazione delle imprese, l'art. 15 della L.P. 6/1999 dispone che la Provincia possa affidare ai Confidi operanti sul territorio provinciale l'attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, di tipo automatico e valutativo, in relazione alla concessione di contributi, alla loro erogazione e al

Pag 3 di 7 RIFERIMENTO : 2016-D335-00035

controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l'obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti la revoca o altre sanzioni, per i rispettivi settori economici di riferimento;

dato atto che, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 14/2014, il Servizio competente in materia di entrate della Provincia, in attuazione della convenzione in essere con l'Agenzia delle Entrate di Trento sulla compensazione d'imposta, comunicherà all'Agenzia stessa la presente deliberazione al fine di un adeguamento dei rapporti che disciplinano in particolare le comunicazioni fra Provincia e Agenzia, nonché per l'eventuale definizione di un nuovo codice tributo;

considerato quanto già disposto dalla Giunta provinciale a favore delle imprese con deliberazione n. 809/2015, successivamente modificata con la deliberazione n. 616/2016, si ritiene di:

- prendere atto della disponibilità di Confidi Trentino Imprese, a cui APIAE affiderà l'attività istruttoria relativa alle disposizioni previste dall'articolo 17 della L.P. 14/2014, secondo lo schema tipo approvato con il presente provvedimento (allegato 2), parte integrante e sostanziale; Confidi Trentino Imprese è il solo Ente di garanzia sul territorio provinciale che fornisce i propri servizi ai professionisti;
- demandare al Dirigente dell'APIAE, la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, conforme allo schema tipo, in ragione di quanto previsto dalla normativa provinciale sopra citata, con facoltà di autorizzarne l'operatività dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento e nelle more della sottoscrizione, nonché l'adozione di tutti gli atti consequenziali all'estensione delle attività affidate;
- demandare al Dirigente di APIAE l'approvazione della modulistica di presentazione della domanda per il contributo in compensazione d'imposta;

visto l'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 360/2016 di approvazione del programma di gestione delle strutture provinciali, il quale prevede tra gli obiettivi la definizione delle modalità di sostegno allo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultra larga, mediante incentivi fruibili in compensazione d'imposta a favore dei professionisti, anche valorizzando gli elementi emersi dall'esperienza in favore delle imprese;

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

visto il parere del Dipartimento Affari finanziari del 31.08.2016;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di applicazione dell'art. 10 comma 5 bis della legge provinciale n. 10/2012, come definiti dall'allegato 1 "Criteri e modalità di applicazione dell'art. 10 comma 5 bis della L.P. 10/2012" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di dare atto che le disposizioni del punto 1 si applicano a partire dal primo giorno successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;

Pag 4 di 7 RIFERIMENTO : 2016-D335-00035

- 3. di assegnare, per quanto esposto in premessa, ad Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) la somma di:
 - euro 7.000.000 sul capitolo 612872 del bilancio 2015
 - euro 9.973.831,19 sul capitolo 612870 del bilancio 2015
 - euro 300.000 sul capitolo 612870 dell'esercizio finanziario 2016

utilizzando a tal fine le somme già impegnate con le deliberazione della G.P. n. 1977/2015 e 616/2016 e rinviando alle strutture tecniche la definizione delle regolazioni contabili fra i bilanci PAT, APIAE e Confidi; APIAE dovrà finalizzare le predette risorse per le finalità di cui al punto 1 e per gli interventi previsti con le deliberazioni n. 809/2015 e 616/2016;

- 4. di destinare, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 14/14, la somma pari a euro 500.000 per gli aiuti di cui al punto 1);
- 5. di ridurre l'impegno di spesa pari a euro 16.000.000 sul capitolo 612872 dell'esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione della G.P. n. 616/2016;
- 6. di fissare i seguenti termini di presentazione delle domande:
 - dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno, con riferimento a spese sostenute a partire dai diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda;
 - in deroga al predetto termine, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento a spese sostenute a partire dal 13 aprile 2015;
- 7. di considerare, ai fini della verifica dei termini di cui al punto 6, la data della fattura o del documento fiscalmente equivalente, rilasciati dall'azienda installatrice dell'impianto per il servizio di connettività in banda ultra larga, nell'ufficio/studio del professionista;
- 8. di prevedere che ulteriori scadenze di presentazione delle domande potranno essere stabilite dalla Giunta provinciale con successivo provvedimento;
- 9. di prendere atto della disponibilità di Confidi Trentino Imprese Trento a cui APIAE affiderà l'attività istruttoria relativa alle disposizioni previste dall'articolo 17 della L.P. 14/2014 con riferimento alle iniziative per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultra larga dei professionisti, secondo lo schema tipo di atto aggiuntivo approvato con il presente provvedimento (allegato 2), parte integrante e sostanziale;
- 10. di demandare al Dirigente dell'APIAE la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, conformemente allo schema tipo, con facoltà di autorizzarne l'operatività dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento e nelle more della sottoscrizione, nonché l'adozione di tutti gli atti consequenziali all'estensione delle attività affidate;

Pag 5 di 7 RIFERIMENTO : 2016-D335-00035

- 11. di demandare al Dirigente di APIAE l'approvazione della relativa modulistica, che sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it e sul sito di Confidi Trentino Imprese;
- 12. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri per la valutazione

002 Schema atto aggiuntivo professionisti

IL PRESIDENTE Ugo Rossi

LA DIRIGENTE Patrizia Gentile

Pag 7 di 7 RIFERIMENTO : 2016-D335-00035

ALLEGATO 1)

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 5 BIS DELLA L.P. 10/2012

Indice degli articoli:

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI
- 3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 4. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN COMPENSAZIONE D'IMPOSTA
- 5. SPESE AMMESSE ALLA COMPENSAZIONE
- 6. SPESE NON AMMESSE ALLA COMPENSAZIONE
- 7. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI E MISURE DI AGEVOLAZIONE
- 8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
- 9. RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO
- 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSAZIONE ATTIVITA' E DI CESSIONE DEL CONTRIBUTO
- 11. RISPETTO DELLA NORMATIVA EUROPEA SUL "DE MINIMIS"
- 12. COSTI ISTRUTTORIA
- 13. MONITORAGGIO E CONTROLLO
- 14. DISCIPLINA DEL CUMULO

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento, di seguito denominato "Criteri", disciplina le condizioni, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di compensazione d'imposta ai sensi dell'art. 10 comma 5 bis della legge provinciale n. 10 di data 31 maggio 2012 "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino".

Art. 2. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Possono beneficiare della compensazione, di cui ai presenti criteri, i professionisti, appartenenti alle professioni ordinistiche e a quelle non organizzate in ordini e collegi, che esercitano la propria attività in forma singola o associata, e che:
- abbiano ufficio nel territorio della provincia di Trento;
- non accedano ad altri incentivi pubblici per lo stesso intervento.
- 2. Ai fini della presente disciplina, per professione si intende: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e

prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese quelle riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile e con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme; non rientrano altresì le attività svolte in forma d'impresa per le quali sono previsti gli interventi di cui alla L.P. 6/1999;

- 3. I beneficiari delle compensazioni non possono essere titolari di pensioni di vecchiaia o di anzianità erogate dall'INPS o da altre casse pubbliche o private. Non possono altresì essere beneficiari i professionisti che prestano la propria opera in aziende o enti in virtù di un contratto di lavoro subordinato con le stesse;
- 4. Ad ogni soggetto è consentita la presentazione di una sola domanda di accesso alla compensazione d'imposta per un solo impianto di banda ultra larga.

Art. 3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. La domanda di contributo in compensazione d'imposta, redatta in conformità all'apposita modulistica approvata dalla Provincia e disponibile sul sito http://www.modulistica.provincia.tn.it, deve essere presentata dal beneficiario ai Confidi operanti in Trentino (di seguito ente istruttore). La domanda va presentata unicamente tramite la Posta elettronica certificata (PEC) del professionista, attraverso la quale avverranno anche tutte le successive comunicazioni tra ente istruttore e il soggetto richiedente.
- 2. La domanda di compensazione deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) DICHIARAZIONE resa da ogni singolo professionista o dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, attestante:
 - 1) elementi necessari per l'individuazione del soggetto richiedente;
 - 2) la conoscenza degli obblighi richiesti per l'accesso alla compensazione fiscale;
 - 3) di non essere titolare di pensioni di vecchiaia o di anzianità erogate dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
 - 4) di non esercitare la professione inquadrati in aziende o enti come lavoratori subordinati;
 - 5) il numero d'iscrizione all'albo (ove questo sia requisito necessario per l'esercizio della professione) e il numero di partita iva, o in alternativa (qualora trattasi di professioni non organizzate in ordini e collegi) il solo numero di partita iva;
 - 6) dichiarazione di non iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento;
 - 7) indirizzo della sede professionale;
 - 8) che la spesa per cui si chiede il contributo non riguarda interventi sul suolo di proprietà del demanio pubblico.
- b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', resa da ogni singolo professionista o dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, attestante:
 - 1) l'eventuale fruizione di contributi a titolo di "de minimis", a partire dagli ultimi due

esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione;

- 2) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- 3) il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dai presenti criteri;
- 4) di non aver presentato altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa;
- 5) che le spese relative alla documentazione di spesa di cui alla successiva lettera c) sono state interamente pagate secondo le modalità dei presenti criteri;
- c) fattura, contratto o altro titolo idoneo a dimostrare la realizzazione dell'impianto nonché l'attivazione di un servizio di connettività Internet di almeno 100Mbps nominali in download;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di cui alla lettera c);
- e) scheda dati redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere un prospetto delle spese sostenute con l'indicazione dell'importo;
- f) elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è richiesta l'erogazione del contributo, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente. Qualora il numero di documenti di spesa sia superiore a 10 è necessario che detto elenco sia trasmesso anche in un formato elettronico elaborabile secondo il modello richiesto dall'ente istruttore.
- 3. Nel caso di opere immobiliari deve essere presentata scheda dell'intervento attestante:
 - a) gli estremi dell'eventuale titolo abilitativo necessario e di tutte le successive varianti ovvero l'esclusione dell'intervento dalla necessità di acquisire titoli abilitativi da parte del richiedente;
 - b) che le opere edilizie per le quali si chiede eventualmente il contributo sono state realizzate in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie per la destinazione prevista;
 - c) che il soggetto beneficiario utilizza l'immobile, oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede il contributo, per l'esercizio delle attività previste e nel rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse.

Le dichiarazione di cui ai punti a) e b) possono essere sostituite da copie semplici dei documenti ivi richiamati.

- 4. I termini per le presentazioni delle domande di contributo in compensazione fiscale sono i seguenti:
 - dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno, con riferimento a spese sostenute a partire dai diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda;
 - in deroga al predetto termine, in sede di prima applicazione dei presenti criteri, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento a spese sostenute a partire dal 13 aprile 2015
- 5. Ai fini della verifica dei termini di effettuazione degli investimenti di cui al punto 5, è considerata la data della fattura o del documento fiscalmente equivalente, rilasciati dall'azienda installatrice dell'impianto per il servizio di connettività in banda ultra larga, nell'ufficio/studio del professionista.

Art. 4. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN COMPENSAZIONE D'IMPOSTA

- 1. Nel termine di 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, l'ente istruttore esamina la domanda, accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alle presenti agevolazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione e verifica l'ammissibilità delle spese. L'ente istruttore può chiedere la regolarizzazione della domanda o della documentazione già presentata fissando un termine compreso tra 15 e 30 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito. Fino all'acquisizione della documentazione richiesta o fino alla scadenza dei termini fissati ai sensi del presente comma, i termini di procedimento rimangono sospesi.
- 2. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista, o non regolarizzata nei termini richiesti dell'ente istruttore ai sensi del comma 1, può comportare il diniego totale o parziale dell'agevolazione ovvero l'inammissibilità della domanda.
- 3. Nel termine di cui al comma 1, l'ente istruttore definisce quindi il contributo spettante al beneficiario, secondo l'ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria. Ai fini della concessione dei contributi, è cura dell'ente istruttore verificare l'iscrizione dei richiedenti all'ordine professionale a cui dichiarano di appartenere nella domanda.
- 4. A seguito di comunicazione della concessione del contributo, da parte dell'ente istruttore, il beneficiario può avvalersi della compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) fino al completo esaurimento. In particolare i contributi di cui alle presenti disposizioni possono essere portati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- 5. Le somme concesse a titolo di contributo ai sensi dei presenti criteri non possono essere portate a compensazione di debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.
- 6. Nel caso in cui non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie destinate alla compensazione per l'anno di presentazione della domanda, il procedimento di concessione è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza di risorse. Qualora successivamente alla comunicazione ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche a seguito di economie derivanti da rideterminazioni o revoche relative a contributi riferiti a domande presentate nello stesso anno, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.
- 7. I rapporti fra Provincia e Agenzia delle Entrate sono regolati da apposita convenzione che disciplina in particolare le comunicazioni fra Provincia e Agenzia delle Entrate.
- 8. Qualora il beneficiario compensi un importo superiore a quello comunicato ad Agenzia delle

Entrate dalla Provincia, ai sensi della convenzione di cui al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate non ammette tale compensazione per l'intero importo compensato. In caso di compensazione in più soluzioni, Agenzia delle Entrate non ammette la compensazione relativa al modello F24 che ha portato al superamento dell'importo comunicato.

Art. 5. SPESE AMMESSE ALLA COMPENSAZIONE

- 1. Sono ammissibili ad agevolazioni le spese relative a investimenti immobiliari e mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga (almeno 100 Mbps nominali in download) e strettamente legati alla realizzazione di detto intervento, compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso, per le unità locali situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Sono altresì ammissibili anche le spese relative a opere o impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente. Non sono ammissibili le spese relative a opere o impianti pertinenti al suolo di proprietà del demanio pubblico.
- 2. Sono ammissibili anche spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti.
- 3. L'immobile oggetto degli investimenti ammessi, ai sensi del presente punto, può essere in proprietà del professionista richiedente o in disponibilità dello stesso.
- 4. Gli investimenti possono essere parzialmente realizzati anche su beni immobili di proprietà di altri soggetti privati, qualora necessario al fine del collegamento con la rete.
- 5. E' ammessa la presentazione di una sola domanda per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Il diniego totale delle agevolazioni o la rinuncia alla domanda già presentata per la quale non è stata ancora disposta la concessione, consentono la presentazione di una nuova istanza.
- 6. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese o documenti equipollenti emesse nei diciotto mesi precedenti la domanda di agevolazione e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono pertanto escluse dall'agevolazione, per il loro intero ammontare, le spese per le quali, alla data di presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale. Non sono ammessi pagamenti antecedenti i diciotto mesi precedenti la domanda di agevolazione.

In caso di riconoscimento di spese:

- per la realizzazione di investimenti immobiliari: sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute nei diciotto mesi precedenti la data della domanda nei quali sono stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori;
- per l'acquisizione di terreni o di edifici (anche nel caso di successivo leaseback, qualora ammesso): in caso di acquisto non comprovato da fattura, nota spese o documento equipollente, le spese ammissibili sono documentabili attraverso atto notarile di compravendita, decreto di trasferimento nel caso di vendita forzata o, nei casi consentiti, contratto di trasferimento dell'azienda con data nell'anno solare precedente la domanda di agevolazione;
- 7. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 6, visto il comma 2 dell'art. 2 della L.P. 9/2015, in sede di prima applicazione dei presenti criteri, si considerano ammissibili le spese

sostenute a partire dal 13 aprile 2015, così come definito al precedente art. 3 comma 4.

8. Qualora ai fini del riconoscimento delle spese sia prevista la dimostrazione del relativo pagamento, lo stesso deve essere effettuato con bonifico bancario o postale o con ricevuta bancaria (RI.BA.) da cui risultino numero e data del documento di spesa (o anno) o con F24 per il pagamento di eventuali oneri fiscali o contributivi. Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporta l'inammissibilità e la deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite modalità non idonee salvo eventuale regolarizzazione secondo quanto previsto dalla risoluzione 55/E dell'Agenzia delle Entrate di data 7 giugno 2012. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del comma 4, il predetti documenti o atti dovranno riportare l'avvenuto pagamento stesso; resta fermo che il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale.

Art. 6. SPESE NON AMMESSE ALLA COMPENSAZIONE

1. Non sono ammissibili ad agevolazioni gli investimenti realizzati in economia, i beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, IVA, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altro).

Art. 7. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI E MISURE DI AGEVOLAZIONE

- 1. Le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile è inferiore a 1.000 euro.
- 2. Il limite massimo di spesa per domanda relativa a iniziative previste dai presenti criteri è pari a 16.000 euro.
- 3. Sulle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto capitale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis») nella misura massima del 50%.

Art. 8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- 1. La concessione dei contributi previsti dai presenti criteri comporta l'obbligo di:
- a) mantenere l'attività professionale nello stesso immobile per cui si è predisposto l'intervento di predisposizione della banda ultra larga per un periodo non inferiore a tre anni dalla concessione del contributo in compensazione;
- b) mantenere i requisiti soggettivi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente documento per un periodo non inferiore a tre anni dalla concessione dell'agevolazione in compensazione d'imposta;
- c) non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi in compensazione fiscale sono stati concessi per le seguenti durate:
- beni mobili e servizi: 3 anni;
- beni immobili: 10 anni;

decorrenti:

- per i beni mobili, dalla durata dell'ultima fattura di acquisto;
- per i beni immobili, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori.
- d) comunicare tempestivamente all'ente istruttore ogni variazione e ogni mutamento di status che possa ridurre o pregiudicare la compensazione d'imposta.
- 2. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c). La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
- 3. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno.
- 4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 in pendenza dei vincoli, comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo, proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.
- 5. Il controllo del rispetto degli obblighi viene effettuato dall'ente istruttore anche a campione.

Art. 9. RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 1. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.
- 2. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni, di cui ai presenti criteri, entro un mese dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, sono disposti i provvedimenti di revoca del contributo.
- 3. APIAE, a seguito della comunicazione dell'ente istruttore, determina la riduzione o la revoca, totale o parziale, dei contributi non spettanti e il recupero delle somme eventualmente compensate, aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo in compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite. In ogni caso la revoca di cui al presente comma determina la cessazione della possibilità di compensazione delle somme non ancora utilizzate. Esse verranno recuperate e messe a bilancio di APIAE.
- 4. In sede di verifica della destinazione delle compensazioni può essere richiesto ai soggetti beneficiari:
- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;

- c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità degli interventi e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione della compensazione.
- 5. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è ancora stato assunto il provvedimento di concessione.

Art. 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSAZIONE ATTIVITA' E DI CESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. La cessazione dell'attività da parte del beneficiario comporta la revoca dei contributi per i quali non è stata completamente utilizzata la compensazione fiscale, anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini per il rispetto dei vincoli previsti per l'intervento. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dal professionista o legale rappresentante dell'associazione tra professionisti.
- 2. Qualora il mancato rispetto di vincoli di destinazione o di attività, dovuto alla cessazione dell'attività, sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora utilizzati in compensazione. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dagli eredi o dall'erede delegato.
- 3. In caso di pignoramento del credito compensato e non ancora utilizzato, il beneficiario pignorato dovrà sospendere immediatamente l'utilizzo della compensazione fiscale. APIAE provvederà a prendere atto del pignoramento stesso per l'importo non utilizzato alla data di adozione del proprio provvedimento, dandone comunicazione al beneficiario, al pignorante e ad Agenzia delle Entrate. A seguito di presa d'atto del pignoramento, le somme non ancora utilizzate in compensazione saranno liquidate a favore del pignorante da parte della Provincia.
- 4. In caso di cessione dei contributi oggetto dei presenti criteri ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del codice civile, il beneficiario dovrà immediatamente sospendere l'utilizzo della compensazione fiscale. A seguito di notifica dell'avvenuta cessione APIAE adotterà provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione stessa per l'importo non ancora compensato alla data del provvedimento stesso. A seguito dell'adozione del predetto provvedimento, APIAE comunicherà al beneficiario originario, al cessionario e ad Agenzia delle Entrate le modifiche intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione, il cessionario potrà avvalersi della compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.

Art. 11. RISPETTO DELLA NORMATIVA EUROPEA SUL "DE MINIMIS"

1. Tutte le agevolazioni accordate ai sensi dei presenti criteri sono concesse a titolo di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. A tal fine il richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione. Trattandosi di istruttoria affidata a Confidi operante in Provincia di Trento, si prende a riferimento la data di concessione del contributo da parte dei predetti confidi. Qualora dopo la concessione emerga che il professionista abbia beneficiato di importi a titolo di "de

minimis" non spettanti, il contributo è corrispondentemente rideterminato.

Art. 12. COSTI ISTRUTTORIA

1. Per quanto riguarda gli eventuali costi di istruttoria l'ente istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 200,00 per le agevolazioni previste dal presente documento dei criteri, è concesso per ogni tipologia di intervento previsto in domanda, un contributo del 90 per cento a titolo di «de minimis». Il contributo previsto sui costi di istruttoria rientra negli importi che possono essere portati in compensazione fiscale. I costi di istruttoria di cui al presente comma possono essere inseriti nella domanda relativa alle spese sostenute anche se il relativo pagamento è avvenuto dopo la presentazione della domanda ma prima della concessione da parte dell'ente istruttore. Il Confidi dovrà inserire nella domanda di contributo copia semplice della fattura dei costi di istruttoria intestata al soggetto beneficiario. Il contributo sul costo di istruttoria è revocato nel caso di revoca totale degli altri contributi ai sensi della disciplina vigente.

Art. 13. MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 1. L'ente istruttore ed i competenti organi provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni concernente l'attuazione degli interventi finanziati
- 2. I controlli sono effettuati a campione mediante accertamento diretto o richiesta di documentazione. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.
- 3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, dovessero essere riscontrate irregolarità, l'ente istruttore competente ne da comunicazione alla competente struttura provinciale (APIAE) che provvederà ad attivare le procedure di riduzione, revoca o decadenza della compensazione, secondo quanto stabilito dai presenti criteri. Analogamente si procederà qualora in sede di monitoraggio si riscontri che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel presente documento dei criteri.

Art. 14. DISCIPLINA DEL CUMULO

1. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, nei limiti della disciplina comunitaria, rinunciando eventualmente alle domande già presentate per le quali non è ancora stata liquidata la relativa agevolazione. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

SCHEMA TIPO DI

PER L'AFFIDAMENTO A NORMA DEI COMMI 4 E 5BIS DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 MAGGIO 2012, N. 10 E DELL'ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 - AGLI ENTI DI GARANZIA INDIVIDUATI AI SENSI DELLA MEDESIMA LEGGE, DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CONNESSA ALLA PROCEDURA, SIA DI TIPO AUTOMATICO CHE VALUTATIVO, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALLA LORO EROGAZIONE ED AI RELATIVI CONTROLLI.

Tra le parti:

1)	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (di seguito denominata "APIAE". o, congiuntamente a CONFIDI, "le Parti") con sede in Trento, Via Solteri, 38, C.F. n. 00337460224, rappresentata da:
	nato a, che interviene ed
	agisce nella sua qualità di Dirigente dell'APIAE, in forza di quanto disposto dal
	D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998,
Δ	denocrazione dena Granta provinciale n. 7100 di data 17 giagno 1770,
e 2)	
	"CONFIDI" o, congiuntamente ad APIAE, "le Parti") con sede in
	, Via, C.F. e P.IVA n.
	, rappresentat_ da:
	, nato a il
	che interviene ed agisce nella sua qualità di,
	in forza dei poteri a lui conferiti dal con
	,

PREMESSO CHE

- ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività" la Provincia può concedere ai professionisti, singoli o associati, incentivi per investimenti da utilizzare in compensazione d'imposta, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, purché gli stessi siano concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività" la Giunta provinciale individua le condizioni ed i criteri volti ad assicurare il raccordo organizzativo degli interventi per la qualificazione e l'innovazione delle professioni con gli interventi di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese";

nell'ambito dell'organizzazione degli interventi di incentivazione delle imprese, l'articolo 15 della L.P. 6/1999 dispone che la Provincia possa affidare ai Confidi operanti sul territorio provinciale l'attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, di tipo automatico e valutativo, in relazione alla concessione di contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l'obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti la revoca o altre sanzioni, per i rispettivi settori economici di riferimento ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese" ed in delle direttive impartite all'Agenzia provinciale l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con deliberazione della Giunta provinciale n. 1375 di data 24 giugno 2011, è stata sottoscritta la convenzione n. racc. _____, conclusa in data ______, il primo atto aggiuntivo n. racc. _____ di data _____, il secondo atto aggiuntivo n. racc. di data , il terzo atto aggiuntivo n. racc. di data ed il quarto atto aggiuntivo n. racc. _____ di data _____, relativamente all'affidamento dell'intera attività istruttoria connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, riguardante la concessione di contributi e aiuti ai sensi della legge, la loro erogazione ed il controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con segnalazione delle violazioni comportanti revoca degli aiuti concessi o altre sanzioni; con la deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 e sm. è stato previsto l'affidamento ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento della concessione di contributi utilizzabili mediante compensazione fiscale ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; con la deliberazione della Giunta provinciale n. di data è stato previsto l'affidamento ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento della concessione di contributi a favore dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, utilizzabili mediante compensazione fiscale ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; il Dirigente dell'Agenzia con provvedimento n. ___ di data _ provinciale per l'incentivazione della attività economiche – APIAE ha assunto la decisione in ordine all'affidamento delle ulteriori attività, tramite il presente atto; Amministrazione del CONFIDI, Consiglio di con verbale il data ha autorizzato la sottoscrizione del quarto-SESTO atto aggiuntivo alla convenzione per l'affidamento delle ulteriori attività; CONVENUTO CHE nell'ambito delle definizioni utilizzate nel testo e negli allegati, si intendono per:

1. "Convenzione": la convenzione originariamente stipulata;

- 2. "Atto aggiuntivo" l'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3. "Legge": in alternativa alla citazione completa, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese";
- 4. "Provincia", la Provincia autonoma di Trento;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE:

SESTO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. RACC	DI
DATA	

Art. 1 Contenuti

Comma	1)	

L'APIAE e il CONFIDI con	cordano di	apportare alla	convenzione n.	racc
perfezionata in data		_, successivar	nente modificata	con il primo
atto aggiuntivo n. racc.	di data _		con il secondo at	to aggiuntivo
n. racc di data		con il terzo att	to aggiuntivo n. 1	racc di
data, con il quarto a	itto aggiunt	tivo n. racc	di data	e con il
quinto atto aggiuntivo n. racc	: di	data le	modificazioni ed	integrazioni
specificate nei seguenti articoli.				

Art. 2 (Modifica dell'oggetto dell'affidamento)

Comma 1)

Dopo il periodo dell'articolo 1, comma 3, "ai soggetti indicati dall'articolo 2 della Legge" è aggiunto il seguente:

"nonché ai soggetti indicati dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, limitatamente ai contributi di cui al primo allinea per spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga, utilizzabili in compensazione fiscale"

Comma 2)

All'articolo 1, comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: "; l'attività di cui al comma 1 è inoltre svolta nel rispetto dei criteri e delle direttive emanata dalla Provincia autonomia di Trento in applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 limitatamente ai contributi di cui al primo allinea del comma precedente per spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga, a favore di professionisti e utilizzabili in compensazione fiscale".

Art. 3 (Modifica rendicontazione ed elenchi)

Comma 1)

Nell'articolo 16, comma 1, lettera b) dopo le parole "l'elenco delle imprese" sono aggiunte le parole "e dei professionisti limitatamente ai contributi di cui al primo allinea per spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga, utilizzabili in compensazione fiscale".

Art. 4 Disposizioni finali

Comma 1)
Gli effetti delle modificazioni apportate alla convenzione n perfezionata il, modificata con primo atto aggiuntivo n. racc del, con secondo atto aggiuntivo n. racc del, con il terzo atto aggiuntivo n. racc del, con il quarto atto aggiuntivo n. racc del e con il quinto atto aggiuntivo di cui all'articolo 2 del presente atto decorrono dal giorno 2016 (uno duemilasedici). La scadenza del presente atto aggiuntivo è quella prevista dall'articolo 21 (ventuno), comma 1), della convenzione perfezionata il
Comma 2)
In caso di controversie il Foro competente è quello di Trento.
Comma 3)
Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente sesto Atto Aggiuntivo alla Convenzione sono a carico del CONFIDI.
Comma 4)
Le Parti stabiliscono che le premesse del presente sesto Atto Aggiuntivo alla Convenzione e quanto in esso convenuto costituiscono parte integrante e sostanziale medesimo Atto Aggiuntivo.

Art. 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1)

Il CONFIDI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Comma 2)

Qualora, nei casi consentiti dalla Convenzione, il CONFIDI si avvalga della collaborazione di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività affidate, il medesimo CONFIDI si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 (Disposizioni anticorruzione)

Comma 1)

Il Confidi affidatario, con la sottoscrizione del presente sesto atto aggiuntivo, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Confidi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

Il Confidi affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del sesto atto aggiuntivo, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine il Confidi affidatario dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Confidi affidatario, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente sesto atto aggiuntivo. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Confidi affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del presente sesto atto aggiuntivo, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 7 Aspetti fiscali)

Comma 1)

DED II CONFIDI

Il presente sesto atto aggiuntivo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in quanto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 4, parte II, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

ER IL CONFIDI	
Γrento, lì	

PER L'APIAE	
Trento, lì	